

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1673 del 06/04/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA FOLCIA GIUSEPPE E C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA G. DI VITTORIO N. 8
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1739 del 05/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno sei APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA FOLCIA GIUSEPPE E C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA G. DI VITTORIO N. 8

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. Det. Dir. n. 381 del 3.3.2010 con cui la Provincia di Piacenza autorizzava la ditta FOLCIA GIUSEPPE E C. SNC ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento sito in Comune di Monticelli d'Ongina via G. Di Vittorio n. 8 già autorizzato con gli atti citati in detto provvedimento: detta autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Monticelli d'Ongina con provvedimento conclusivo del procedimento n. 3337 del 9.3.2010;
2. l'istanza della Ditta FOLCIA GIUSEPPE E C. SNC, trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (Sportello Unico anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) con nota del 17.7.2017 (prot. Arpae n. 8591 del 18.7.2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni a seguito di una modifica della situazione emissiva dello stabilimento;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che le modifiche riguardano la realizzazione di una nuova emissione denominata E6 derivante dal taglio laser;

Acquisiti i seguenti contributi istruttori:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 9.8.2017, prot. n. 9765;
- il parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 19.8.20017, prot. n. 63481 (prot. Arpae n. 10149 del 21.8.2017);
- il parere favorevole al rilascio dell'AUA formulato dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota del 6.2.2018 n. 1431 (prot. Arpae n. 1838 del 7.2.2018) relativamente alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9"*

dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”;

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- il D. Lgs. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.,

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta FOLCIA GIUSEPPE E C. SNC. ;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di “fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture” svolta dalla FOLCIA GIUSEPPE E C. SNC. (COD. FISC 01284200332) nello stabilimento sito in Comune di Monticelli d’Ongina via G. Di Vittorio n. 8 (che è anche sede legale). La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - l’autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - la comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95;
2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA/MOLATURA

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7.5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 SALDATURA/MOLATURA

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7.5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SALDATURA/MOLATURA

Portata massima	3850 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno

Altezza minima	8.5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 TAGLIO AL PLASMA - OSSITAGLIO

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7.5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 TAGLIO LASER

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7.5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 TAGLIO LASER

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7.5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento e relativamente alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui all'emissione E6 è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

- g) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui all'emissione E6 è fissato a sette mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- h) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- i) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli dell'**emissione E6** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- o il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa a far data dalla messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E6;
 - o sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - o la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - o resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - o la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - o che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - o il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.